

# PROVINCIA DI UDINE

## Regolamento provinciale per la concessione dei contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Testo modificato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 20/04/2001 con delibera n. di prot. 37696/01; in vigore dal 14/05/2001.

### INDICE

CAPO I	FINALITA' E NORME GENERALI	pag.	2
Art. 1		pag.	2
Art. 2		pag.	2
Art. 3		pag.	2
CAPO I	CRITERI E MODALITÀ	pag.	2
Art. 4		pag.	2
Art. 5		pag.	3
Art. 6		pag.	3
Art. 7		pag.	4
Art. 8		pag.	4
Art. 9		pag.	4
Art. 10		pag.	4
Art. 11		pag.	5
Art. 12		pag.	5
Art. 13		pag.	5

## **CAPO I – FINALITA' E NORME GENERALI**

### **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, alla legge 15 marzo 1997 n. 59, alla Legge 15 maggio 1997 n. 127, al D.lgs 31 marzo 1998 n. 123 nonché al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si attiene per la concessione di sovvenzioni e contributi sussidi e ausili finanziari e per la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Per quanto attiene alle sovvenzioni ed ai contributi erogati in base a competenze trasferite o delegate con leggi regionali, valgono le disposizioni stabilite dalla Regione e, per quanto non previsto, le norme di questo e degli altri specifici regolamenti.

### **Art. 2**

Il rispetto delle procedure di seguito indicate costituisce condizione di legittimità degli atti con i quali vengono concessi contributi e vengono attribuiti vantaggi economici.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità del presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti.

### **Art. 3**

L'Amministrazione disporrà iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte di tutti gli eventuali interessati.

Il rilascio di copia degli atti relativi alla concessione di contributi ed alla attribuzione di vantaggi economici può essere richiesto da ogni cittadino, singolo od associato, secondo la normativa prevista dall'apposito Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Udine.

In base al disposto dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, l'Amministrazione ha istituito e pubblica annualmente l'albo dei soggetti cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio provinciale.

## **CAPO II – CRITERI E MODALITÀ**

### **Art. 4**

L'Amministrazione può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici solo per specifiche iniziative nelle materie previste dall'art. 19 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Può anche intervenire finanziariamente nelle materie di cui al 2° comma dell'art. 19 sopracitato nel caso di attività od opere di rilevato e comprovato interesse provinciale, a giudizio del Dirigente del Servizio previo indirizzo della Giunta.

L'attribuzione di altri vantaggi economici minori o di contorno viene invece effettuata in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 12.

L'Amministrazione può anche intervenire per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale come consentito dall'art. 19 – comma 1 bis – della legge 19 marzo 1993 n° 68.

### **Art. 5**

Le istanze per la concessione di contributi devono essere redatte su carta bollata (salvo le eccezioni di legge) e, debitamente sottoscritte, vanno inoltrate all'Amministrazione, *anche via fax purché accompagnata da un documento di identità od in posta elettronica con firma digitale*, con l'indicazione di:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo del richiedente oppure – se associazione, ente o simili – denominazione sociale nonché cognome e nome del proprio rappresentante legale;
- b) numero di codice fiscale o numero di partita I.V.A.;
- c) relazione sulla specifica iniziativa per la quale si chiede il contributo con indicazione della data di effettuazione della stessa;
- d) preventivo delle spese e delle entrate relative alla iniziativa programmata;
- e) indicazioni della modalità prescelta per il pagamento dell'eventuale contributo.

Le domande di associazioni, enti e simili dovranno inoltre essere corredate dalla seguente ulteriore documentazione (se non già in possesso dell'Amministrazione):

- f) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- g) copia del verbale di nomina delle cariche sociali;
- h) dichiarazione circa la assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 1973/n. 600.

I Comuni e gli Enti del settore pubblico dovranno allegare alla domanda solo i documenti di cui ai punti b), c) d) ed e).

### **Art. 6**

Al fine di consentire una corretta programmazione degli interventi sulla base delle disponibilità di bilancio, le domande, corredate dalla documentazione di cui sopra, dovranno pervenire, di norma, almeno un mese prima della realizzazione dell'iniziativa.

L'Amministrazione, su conforme parere espresso dal Dirigente del Servizio, può accogliere anche domande pervenute al di fuori del termine indicato dal comma precedente purché abbiano per oggetto iniziative non preventivabili e vi sia un rilevante interesse provinciale.

Di norma non sono comunque accoglibili le domande per iniziative già realizzate ovvero da realizzarsi in data successiva alla scadenza dell'esercizio finanziario, salvo che ciò non pregiudichi la possibilità di attuare l'iniziativa così come programmato.

## **Art. 7**

Saranno senz'altro escluse le domande che non riguardino le materie di cui all'art. 4 del presente Regolamento o non siano documentate come previsto dall'art. 5.

Saranno inoltre escluse le domande provenienti da enti o associazioni che non hanno presentato il rendiconto di iniziative sovvenzionate nei due precedenti esercizi finanziari dall'Amministrazione.

## **Art. 8**

Le istanze pervenute sono assegnate all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria che provvede ad ogni adempimento procedimentale nonché alla predisposizione del provvedimento finale entro il termine che verrà fissato ai sensi del 2° comma art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Dirigente tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, determina con cadenza di norma trimestrale gli importi assegnati alle singole iniziative.

In tale sede sarà precisato tipo ed importo della contribuzione e l'assoggettabilità o meno della stessa alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 1973 n. 600, salvo specifiche esenzioni soggettive (es. Comuni, ecc.).

## **Art. 9**

Il contributo sarà liquidato e pagato in relazione al suo importo in un'unica soluzione o per fasi successive, da corrispondersi in quote pari al 30% in base allo stato di avanzamento dell'iniziativa previa presentazione di dichiarazione del legale rappresentante sulla fase realizzata. Il contributo, nel suo importo globale, verrà in ogni caso liquidato a presentazione dell'elenco analitico della documentazione e di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia nonché delle condizioni eventualmente poste nel provvedimento di concessione e che comunque la somma dei contributi assegnati dalla Provincia ed eventualmente da altri enti non superi l'importo della spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata.

L'IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per l'assegnatario del contributo.

L'Amministrazione provinciale si riserva la verifica a campione dell'effettivo utilizzo del contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa.

## **Art. 10**

La liquidazione del contributo sarà effettuata previo provvedimento del dirigente del servizio competente, il quale darà atto della regolarità della documentazione presentata.

## **Art. 11**

I beneficiari degli interventi dovranno far adeguatamente risultare, nel dare pubblicità alle loro iniziative, che le stesse vengono realizzate con il sostegno della Provincia di Udine; tale obbligo sarà ribadito nella comunicazione di assegnazione del contributo.

La Provincia comunque non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni cui ha accordato sostegno e nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Provincia.

## **Art. 12**

Le segnalazioni per l'attribuzione di vantaggi economici minori o di contorno di cui al 3° comma dell'art. 4, devono essere presentate di norma 10 giorni prima della data della manifestazione.

Per vantaggi economici minori o di contorno si intendono le assegnazioni di coppe, pubblicazioni, targhe e simili, l'utilizzazione gratuita di locali ed attrezzature di proprietà provinciale, ecc. con esclusione quindi di qualunque beneficio che comporti l'erogazione di somme di denaro.

Dette segnalazioni, opportunamente motivate, devono contenere:

- a) una descrizione delle manifestazioni, gare, incontri, ecc. da realizzare;
- b) la specificazione del tipo di sostegno richiesto all'Amministrazione.

Ogni determinazione in ordine alle domande di cui al 1° comma è adottata dal Dirigente del servizio competente nell'osservanza di eventuali specifiche disposizioni contenute negli atti amministrativi.

## **Art. 13**

Il Presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Il presente Regolamento fu approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione 18 maggio 1994 n° 20330/94- n°60 d'ordine – ravvisata legittima dal Comitato Centrale di Controllo nella seduta del 2 agosto 1994 ai numeri 1915/12058. Modificato con deliberazione 24 gennaio 1996 n° 620/96 – n° 04 d'ordine –ravvisata legittima dal Comitato Centrale di Controllo nella seduta n° 21 del 14 marzo 1996.

Modificato con deliberazione 28 luglio 1997 n° 30148/97 – n° 84 d'ordine- ravvisata legittima con precisazioni dal Comitato Centrale di Controllo nella seduta del 27 ottobre 1997 ai numeri 97/53857- 97/12535.

Modificato con deliberazione 22 dicembre 1997 n° 60326/97 – n° 171 d'ordine – ravvisata legittima dal Comitato Centrale di Controllo nella seduta n° 5 del 02 febbraio 1998.

Modificato con deliberazione 20 aprile 2001 n° 37696/01 – n° 25 d'ordine – ravvisata legittima dal Comitato Centrale di Controllo nella seduta n° 20 del 14/05/2001.